

STRUTTURA PROPONENTE: “AVVOCATURA”

DELIBERA N. 101 /2022

OGGETTO:	ATTUAZIONE DELLA LEGGE FORENSE N. 247/12 E APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 114/2014 IN MATERIA DI COMPENSI PROFESSIONALI. APPROVAZIONE ATTO TRANSATTIVO - ONORARI PROFESSIONALI SPESE COMPENSATE
----------	--

L'anno duemilaventidue il giorno 27 (ventisette) del mese di dicembre nella sede dell'A.T.E.R.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Arch. Vincenzo DE PAOLIS, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 8 del 20.10.2019, assistito dal Direttore dell'Azienda ing. Pierluigi ARCIERI

VISTA la delibera n. 16 del 14.03.2013 con la quale si confermava la natura della struttura dell'Avvocatura, interna come articolazione organica autonoma e in grado di garantire l'indipendenza professionale dell'avvocato nei confronti sia dell'organo politico che dell'apparato amministrativo secondo i principi ricavabili dall'ordinamento giuridico e richiamati nell'art. 3 del r.d. n. 1578 del 1933, nell'art. 15 comma 2 legge n. 70 del 1975 ed ancor più nella attuale legge ordinaria e speciale dello Stato n. 247 del 31 dicembre 2012, recante la riforma della professione forense, prevalente sia sulla legge generale delegata di cui al d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm. che sulla contrattazione collettiva nazionale nonché su quella decentrata e sui regolamenti locali, in particolare l'art. 23 il quale dispone: "...agli avvocati degli enti pubblici deve essere assicurata piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente...trattamento adeguato alla funzione professionale svolta...omissis...";

VISTO il regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578;

VISTA la legge n. 247/2012;

VISTO l'art. 9 del testo coordinato dal D.L. n. 90/2014 con la legge n. 114/2014, sulla riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e dell'Avvocatura degli Enti Pubblici;

DATO ATTO

- che, in virtù della precitata normativa è confermato il diritto per l'avvocato ai compensi professionali per le vertenze patrocinat;
- che l'art. 9 del testo coordinato, come citato, ai commi 3 e 5 disciplina le ipotesi di pronuncia favorevole con recupero delle spese a carico della controparte, mentre al comma 6 disciplina le ipotesi di pronuncia favorevole con compensazione delle spese legali;
- che con delibera dell'Amministratore Unico pro tempore n. 47 del 27.09.2019 veniva approvato il "Regolamento dell'Avvocatura interna" dell'Ente disciplinante le attribuzioni e le funzioni dell'avvocatura istituita presso l'ATER di Potenza ai fini dello svolgimento dell'attività professionale di avvocato per le cause e gli affari propri dell'ente;
- che il "Regolamento Avvocatura" approvato contiene la disciplina del trattamento economico del dipendente avvocato con espressa previsione e modulazione dei compensi professionali in dipendenza del dettato legislativo e secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 e alla specifica disciplina della materia dettata dalla legge n. 247/12;
- che l'art. 12 del "Regolamento Avvocatura" dell'Ente ha recepito e modulato la disciplina dei compensi professionali secondo quanto previsto dall'art. 9 L. 114/2014 in correlazione con la disciplina previgente;
- che il fondo per la corresponsione dei compensi professionali in caso di pronuncia favorevole con spese compensate, è stato così disciplinato, sempre nel rispetto del dettato normativo:
  - a) per tutto il periodo antecedente la data di entrata in vigore della L. 114/2014, in costanza di applicazione della precedente normativa, attraverso la previsione del limite dettato dai procedimenti conclusi favorevolmente durante ogni annualità moltiplicato per gli anni di riferimento, senza applicazione del limite parametrato allo stanziamento dell'anno 2013;
  - b) per tutto il periodo successivo alla entrata in vigore della L. n. 114/2014 e relativamente alle sentenze depositate dopo l'entrata in vigore del decreto 114/2014 (comma 26 dell'art. 12 Regolamento), in rapporto ai diritti retributivi dell'avvocato dipendente maturati nell'anno 2013, in riferimento al suo trattamento economico lordo complessivo nel quale devono essere computati anche i compensi professionali;
- che, soltanto per i compensi professionali maturati prima della entrata in vigore della L. 114/2014, le modalità di corresponsione sono state rimandate ad una previsione condivisa dall'amministrazione e dal legale interessato, da formalizzare attraverso apposito atto;
- che, i compensi professionali, sia a carico del soccombente che a carico dell'Amministrazione, costituiscono parte della retribuzione, come previsto al comma 22 dell'art. 12 del Regolamento;
- che tutte le competenze professionali maturate e corrisposte dall'ente all'avvocato dipendente,

devono essere ricomprese nella nozione di retribuzione individuale mensile;

#### RITENUTO

- che i compensi professionali sono disciplinati da una fonte legislativa (Legge Forense) a differenza degli incentivi disciplinati da una norma contrattuale (CCNL) e per tale motivo non necessitano di contrattazione né per la individuazione dei destinatari, né per ciò che attiene alla misura e alle modalità di erogazione;
- che, a differenza dei compensi professionali posti a carico del soccombente, i compensi professionali per onorari compensati devono essere liquidati nei limiti del fondo finanziato con risorse del bilancio;
- che, secondo le premesse indicate, per tutto il periodo antecedente la data di entrata in vigore della L.114/2014, in costanza di applicazione della precedente normativa, si disporrà la liquidazione con modalità partecipata;
- che per tutto il periodo successivo alla entrata in vigore della L. n. 114/2014 e relativamente alle sentenze depositate dopo la sua entrata in vigore, (comma 26 dell'art. 12 del Regolamento), si disporrà con separata previsione;
- che, in linea con i principi generali della successione delle leggi nel tempo, il provvedimento di chiusura del grado di giudizio governa la liquidazione, secondo i parametri forensi allora vigenti, per cui:
  - ai provvedimenti ricadenti nelle annualità 2010 e 2011 va applicato il Tariffario contenuto nel D.M. 127/2004 entrato in vigore in data 8.04.2004;
  - ai provvedimenti ricadenti nell'annualità 2012 va applicata, dal 24.01.2012 (D.L. n. 1/2012 convertito in L. n. 27/2012 "Cresci Italia" di abrogazione dei tariffari forensi) al 23 agosto 2012 (data di entrata in vigore del D.M.140/2012), la proroga dell'applicazione della Tariffa previgente, secondo quanto disposto dall'art. 9 comma 1 D.L. n. 1/2012 convertito in L. n. 27/2012, cioè il D.M. 127/12;
  - ai provvedimenti ricadenti dopo la data del 23.08.2012 va applicato il D.M. 140/2012;
  - ai provvedimenti ricadenti nell'annualità 2013 va applicato il Tariffario contenuto nel D.M. 140/2012 in vigore dal 23.08.2012 al 2.04.2014;
  - ai provvedimenti ricadenti nell'annualità 2014 è stato applicato il DM 140/2012 fino al 03.04.2014, data di entrata in vigore dell'ultimo Tariffario vigente contenuto nel D.M. 55/2014, in correlazione con l'entrata in vigore della L. 114/2014 (11.08.2014);

CONSIDERATO che il giudice, all'esito vittorioso della causa, come da identificazione assimilata al corrispondente numero di ruolo del procedimento giudiziario, compensava le competenze professionali dovute;

#### DATO ATTO

- che, Omissis..., relativamente ai provvedimenti giudiziari favorevoli - con compensazione delle spese - relativi al periodo di cui in narrativa, ha predisposto n.50 parcelle, di cui n. 5 relative a sentenze pronunciate nell'anno 2010, n. 10 relative a sentenze pronunciate nell'anno 2011, n. 14 relative a sentenze pronunciate nell'anno 2012, n. 13 relative a sentenze pronunciate nell'anno 2013, n. 7 relative a sentenze pronunciate nell'anno 2014;
- che l'ammontare complessivo delle parcelle è pari ad Omissis...;

RICHIAMATO espressamente l'art. 15 del precitato regolamento, approvato con delibera n. 47 del 27.09.2019 il quale prevede espressamente che i compensi professionali relativi a spese compensate vengano quantificati *"attraverso il riconoscimento di un importo a forfait globale definito di comune accordo tra la parte datoriale ed il professionista legale"*;

ATTESO che, in relazione ai provvedimenti giudiziari depositati prima dell'entrata in vigore della L. n. 114/2014, il succitato accordo transattivo quantifica, omnicomprensivamente, in € Omissis..., pari a circa il 73% dell'importo di cui alle succitate parcelle, le competenze dovute;

VISTO lo schema di accordo transattivo, predisposto nei termini di cui al comma precedente, allegato

al presente atto;

VISTO il Regio Decreto Legge 27.11.1933 n. 1578;

VISTA la Legge n. 247/12;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di deliberazione;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 100 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 26/2022 del 02.05.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 296 del 20.05.2022 con la quale, ai sensi dell'art. e 18 comma 9 della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l'esito positivo del controllo di legittimità e di merito sul Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Azienda in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;

#### DELIBERA

- 1) di fare proprie le premesse indicate;
- 2) di approvare lo schema di accordo transattivo, condiviso tra le parti ed allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di trasferire e formalizzare la volontà delle parti nel relativo atto di transazione;
- 4) di delegare il Direttore dell'Azienda alla sottoscrizione dell'atto di transazione da stipulare in forma scritta *ad probationem*, con successiva adozione di apposita successiva determina dirigenziale ai fini della liquidazione della somma omnicomprensiva riconosciuta in favore dell'Omissis... a titolo di riconoscimento degli onorari professionali relativi a sentenze favorevoli all'Ente, con compensazione delle spese.

La presente delibera, costituita da n. 5 fasciate, oltre l'allegato, verrà affissa all'Albo *on-line* dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e, successivamente, si provvederà alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA  
F.to Pierluigi Arcieri

L'AMMINISTRATORE UNICO  
F.to Vincenzo De Paolis

OGGETTO:	ATTUAZIONE DELLA LEGGE FORENSE N. 247/12 E APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 114/2014 IN MATERIA DI COMPENSI PROFESSIONALI. APPROVAZIONE ATTO TRANSATTIVO - ONORARI PROFESSIONALI SPESE COMPENSATE
----------	--

L'ESTENSORE DELL'ATTO (Avv. Marilena GALGANO)

F.to Marilena GALGANO

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Avv. Marilena GALGANO)

F.to Marilena GALGANO

PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (provv./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (provv./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Entrate:

capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

UNITA' DI DIREZIONE  
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

IL DIRIGENTE  
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

data 27/12/2022

F.to Vincenzo PIGNATELLI

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE  
(ing. Pierluigi ARCIERI)

Data 27/12/2022

F.to Pierluigi ARCIERI